

Giovedì 17 gennaio 2019

P8_TA(2019)0042

Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali**Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sull'attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (2018/2056(INI))**

(2020/C 411/17)

Il Parlamento europeo,

- vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ⁽¹⁾,
 - visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2011/7/UE (COM(2016)0534) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0278),
 - vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla strategia per il mercato unico ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'accesso al credito per le PMI e il rafforzamento della diversità del finanziamento alle PMI nell'Unione dei mercati dei capitali ⁽³⁾,
 - vista l'analisi approfondita dal titolo «Directive 2011/7/EU on late payments in commercial transactions: European Implementation Assessment» (Direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: valutazione dell'attuazione a livello europeo), pubblicata dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo nel luglio 2018,
 - viste le relazioni sui pagamenti in Europa («European Payment Reports») pubblicate da Intrum,
 - visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0456/2018),
- A. considerando che i pagamenti sono la linfa vitale delle imprese e che, in un ambiente imprenditoriale vitale ed efficiente, la rapidità dei pagamenti fa sì che le imprese siano in grado di rimborsare tempestivamente le proprie passività nonché di espandersi, investire, creare occupazione, generare una crescita economica più ampia e apportare benefici all'economia europea in generale;
- B. considerando che nel mercato interno la fornitura di beni e servizi tra operatori economici oppure tra operatori economici e pubbliche amministrazioni avviene per la maggior parte sulla base di pagamenti differiti, in un sistema in cui il fornitore concede al cliente un termine per il pagamento della fattura secondo quanto concordato tra le parti o quanto stabilito dalla fattura del fornitore o dalle pertinenti disposizioni giuridiche;
- C. considerando che il ritardo nei pagamenti è una pratica dannosa persistente che ha un effetto negativo sullo sviluppo delle imprese europee, in particolare delle PMI, che non dispongono di flussi di liquidità prevedibili allorché si verificano ritardi di pagamento;
- D. considerando che le piccole e medie imprese sono particolarmente colpite dall'insolvenza, che influisce negativamente sulla loro liquidità, complicando la loro gestione finanziaria e incidendo sulla loro competitività e redditività;
- E. considerando che le grandi imprese dispongono di maggiori risorse rispetto alle PMI per tutelarsi dai ritardi di pagamento, ad esempio attraverso pagamenti anticipati, controlli del credito, recupero crediti, garanzie bancarie o assicurazioni contro i rischi di credito, e potrebbero inoltre essere in una posizione migliore per sfruttare il contesto globale caratterizzato da bassi tassi di interesse per aumentare i loro investimenti e il loro potere negoziale;

⁽¹⁾ GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 76 del 28.2.2018, pag. 112.

⁽³⁾ GU C 204 del 13.6.2018, pag. 153.

Giovedì 17 gennaio 2019

- F. considerando che, a norma della direttiva 2011/7/UE (direttiva sui ritardi di pagamento), alle pubbliche amministrazioni spetta una «particolare responsabilità»⁽¹⁾ nel promuovere un contesto economico che favorisca la puntualità dei pagamenti;
- G. considerando che la direttiva sui ritardi di pagamento prevede, tra l'altro, termini di pagamento per le transazioni tra imprese (B2B) e tra pubblica amministrazione e imprese (PA2B), il diritto automatico agli interessi di mora, un minimo di 40 EUR a titolo di compensazione per i costi di recupero e interessi legali superiori di almeno l'8 % al tasso di riferimento della Banca centrale europea;
- H. considerando che, nonostante la generale riduzione della durata media dei periodi di pagamento determinata dalla direttiva sui ritardi di pagamento, nell'UE sei imprese su dieci sono ancora pagate in ritardo nelle transazioni tra imprese rispetto a quanto concordato nel contratto;
- I. considerando che, fra le diverse categorie di imprese in termini di dimensioni, le PMI hanno le probabilità più elevate di accettare o di vedersi imporre da imprese più grandi termini di pagamento più lunghi o iniqui a causa dello squilibrio di potere negoziale e del timore di danneggiare le relazioni commerciali e di perdere un futuro contratto;
- J. considerando che, secondo il barometro Atradius relativo alle pratiche di pagamento, in Europa il 95 % delle PMI dichiara di essere pagata in ritardo, una percentuale più elevata rispetto alle grandi imprese, il che consente di concludere che le PMI tendono a pagare più rapidamente delle grandi imprese ma vengono pagate più tardi;
- K. considerando che i ritardi di pagamento interessano tutti i settori economici, ma sono particolarmente diffusi in quelli con una prevalenza di PMI nella relativa catena di valore (ad esempio l'edilizia, i servizi di pubblica utilità e i trasporti, i servizi professionali, l'industria manifatturiera, l'industria alimentare e delle bevande, nonché l'informatica/le telecomunicazioni);
- L. considerando che i ritardi di pagamento continuano a essere la causa di un fallimento su quattro nell'Unione;
- M. considerando che i ritardi di pagamento comportano costi aggiuntivi per le imprese, che devono utilizzare risorse per sollecitare i pagamenti o devono pagare gli interessi sul credito contratto per continuare l'attività commerciale;
- N. considerando che i ritardi di pagamento o il timore di essere pagati in ritardo rientrano tuttora tra i principali ostacoli alla partecipazione delle PMI agli appalti pubblici;
- O. considerando che, per ogni giorno di riduzione dei ritardi di pagamento, si potrebbero risparmiare 158 milioni di EUR in costi finanziari e il flusso di cassa supplementare potrebbe sostenere 6,5 milioni di posti di lavoro aggiuntivi in Europa;
- P. considerando che la Commissione ha avviato procedure di infrazione contro quattro Stati membri (Grecia, Slovacchia, Spagna e Italia) per l'inadeguata applicazione della direttiva sui ritardi di pagamento e ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia;
- Q. considerando che alcuni Stati membri hanno avviato iniziative per diffondere una cultura dei pagamenti rapidi, attraverso la creazione di codici di pagamento rapido, un impegno volontario a livello settoriale o maggiori sinergie con le norme in materia di appalti pubblici;
- R. considerando che la relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento pubblicata nel 2016 concludeva che il fatto che le imprese fossero consapevoli dei loro diritti a norma della direttiva non significava, tuttavia, che esse si avvalevano di tali diritti e che la mancanza di un sistema comune per il monitoraggio dei periodi medi di pagamento, la mancanza di chiarezza su alcuni concetti chiave della direttiva e lo squilibrio del mercato tra imprese più grandi e imprese più piccole sembravano essere i principali fattori che ostacolavano l'effettiva applicazione della direttiva;

⁽¹⁾ Considerando 6 della direttiva 2011/7/UE.

Giovedì 17 gennaio 2019

- S. considerando che i ritardi di pagamento rappresentano un problema complesso e pluriforme causato da fattori orizzontali comuni a tutti i settori e a tutti i tipi di transazioni (quali problemi di flusso di cassa, squilibri di potere e di dimensione fra le imprese, struttura della catena di approvvigionamento, inefficienza amministrativa, limitato accesso al credito, scarse conoscenze in materia di gestione delle fatture e del credito) e dall'influenza di fattori esterni (ovvero la situazione economica e la cultura imprenditoriale nazionale) e non è pertanto possibile individuare una soluzione che risolva tutti i problemi;
- T. considerando che la proposta di direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018)0173) contiene disposizioni relative ai ritardi di pagamento dei prodotti deperibili e alla designazione da parte degli Stati membri di un'autorità di contrasto che verifichi il rispetto delle norme;
- U. considerando che i problemi che portano ai ritardi di pagamento devono essere affrontati attraverso una combinazione di misure giuridiche e volontarie, con interventi mirati che coinvolgano la Commissione, gli Stati membri e le associazioni imprenditoriali; che tale combinazione comprenderebbe misure preventive, focalizzate sui problemi che sorgono prima che una transazione abbia luogo, e soluzioni correttive, intese ad affrontare i problemi dopo che la transazione è stata completata; che qualsiasi intervento, sia esso normativo o volontario, dovrebbe tener conto delle specificità del settore economico interessato;

Migliorare il comportamento in materia di pagamenti nell'UE attraverso una combinazione di misure giuridiche e volontarie

1. ritiene che occorra applicare meglio, in modo tempestivo ed efficace, sia la direttiva sui ritardi di pagamento che la legislazione nazionale in materia, attraverso il rispetto dei limiti massimi stabiliti per saldare le fatture e attraverso misure volte a migliorare le norme sulle condizioni di pagamento e a scoraggiare le pratiche sleali; osserva che tali misure possono essere classificate in base alla loro natura (giuridica o volontaria), al loro campo di applicazione (orizzontale o settoriale) e al loro obiettivo (preventive, correttive o intese a produrre un cambiamento della cultura imprenditoriale); ritiene che la legislazione in vigore e i provvedimenti presi parallelamente in alcuni Stati membri riguardo alle violazioni abbiano iniziato a produrre un cambiamento culturale nelle pubbliche amministrazioni di tutta l'UE, determinando un generale calo dei ritardi di pagamento;
2. afferma che non esiste un approccio universale per affrontare la questione dei ritardi di pagamento, in quanto in alcuni settori B2B i termini di pagamento più lunghi, che in ogni caso rispettino le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, possono talvolta rispondere alle esigenze delle imprese, tenendo conto delle specificità di ciascun settore; sottolinea tuttavia la necessità di compiere sforzi verso termini di pagamento di 30 giorni e rileva che i termini di pagamento superiori ai 60 giorni, consentiti dalla direttiva 2011/7/UE, rappresentano una lacuna che può far sì che siano concordati termini di pagamento lunghi suscettibili di danneggiare le imprese stesse, in particolare le PMI, pur rispettando la libertà contrattuale fra le imprese sul mercato; pone l'accento sull'importanza di garantire sempre condizioni di parità tra imprese in posizione dominante e piccoli operatori;

Misure preventive

3. ritiene che gli Stati membri dovrebbero fissare termini di pagamento più rigorosi; osserva che alcuni Stati membri hanno limitato i termini di pagamento standard a 30 giorni, mentre solo qualche Stato membro ha introdotto termini massimi di pagamento dai quali le parti non possono deviare; rileva inoltre che, a livello settoriale, l'introduzione di termini massimi di pagamento è più comune; ritiene che una legislazione che stabilisca termini di pagamento più rigorosi sarebbe efficace nel ridurre, in una certa misura, la loro durata e, purché sia applicata, creerebbe condizioni di parità tra le grandi e le piccole imprese; sottolinea in questo contesto che una serie di norme più uniformi e semplificate potrebbe contribuire a chiarire le aspettative dei creditori e dei debitori in caso di ritardi di pagamento, migliorando in tal modo la prevedibilità delle loro attività economiche;
4. ritiene che una maggiore trasparenza circa il comportamento in materia di pagamenti potrebbe scoraggiare i ritardi di pagamento; reputa che l'accesso alle informazioni al riguardo potrebbe incentivare gli enti pubblici e le imprese a migliorare le loro pratiche di pagamento e ad adempiere ai loro obblighi pecuniari; incoraggia gli Stati membri a considerare diverse possibilità circa le forme di pubblicazione obbligatoria delle informazioni relative al comportamento in materia di pagamenti, quali banche dati o registri, sia per il settore privato che per il settore pubblico;
5. invita gli Stati membri a considerare la possibilità di istituire sistemi obbligatori per la pubblicazione delle informazioni relative ai comportamenti di pagamento corretti («name and fame», encomio pubblico di chi adempie ai propri obblighi) e a promuovere una cultura dei pagamenti rapidi nei rapporti commerciali, dato che, tra l'altro, è stato dimostrato che la puntualità dei pagamenti è una strategia aziendale intelligente dal momento che i pagatori responsabili possono negoziare accordi migliori e contare su fornitori affidabili; invita la Commissione a condurre uno studio sui sistemi nazionali esistenti per la pubblicazione delle informazioni relative ai comportamenti di pagamento corretti («name and fame») sia per le imprese che per le pubbliche amministrazioni e a valutare la possibilità di istituire criteri comuni per detti sistemi a livello dell'UE;

Giovedì 17 gennaio 2019

6. sottolinea l'importanza di fornire maggiori informazioni e formazioni agli imprenditori, in particolare alle PMI, in materia di gestione del credito e delle fatture; ricorda che la gestione efficace del credito consente di ridurre il periodo di riscossione medio e pertanto di mantenere un flusso di cassa ottimale, diminuendo così il rischio di inadempimento e aumentando il potenziale di crescita; ritiene che anche i funzionari della pubblica amministrazione debbano seguire formazioni e che l'educazione e il sostegno possano altresì aumentare le possibilità delle PMI di avvalersi dei rimedi previsti dalla direttiva sui ritardi di pagamento; rileva che spesso, purtroppo, le PMI non dispongono della capacità di investire nella formazione e che attualmente non esistono programmi, a livello dell'UE o nazionale, volti a migliorare le conoscenze delle imprese in materia di gestione del credito e delle fatture; ritiene che, ove possibile, sia auspicabile destinare più fondi dell'UE all'educazione finanziaria delle PMI ed esorta pertanto le autorità degli Stati membri a intensificare gli sforzi per offrire alle PMI ulteriore formazione in materia di gestione del credito; reputa inoltre che la formazione e il sostegno dovrebbero comprendere anche orientamenti per il recupero dei pagamenti in ritardo nelle operazioni transfrontaliere e invita pertanto la Commissione a continuare a includere nel portale d'informazione «La tua Europa» tali orientamenti e altre informazioni utili, quali i diritti e gli strumenti a disposizione degli imprenditori nelle controversie giudiziarie con i debitori, nonché a garantire sostegno alle imprese attraverso la rete Enterprise Europe;

Misure correttive

7. invita gli Stati membri e le associazioni di imprese a considerare la possibilità di istituire, a livello nazionale e regionale, servizi di mediazione gratuiti e confidenziali (mediazione, conciliazione, arbitrato e composizione delle controversie) accessibili a tutte le imprese, quale alternativa ai procedimenti giudiziari, per risolvere le controversie relative ai pagamenti e mantenere i rapporti commerciali, nonché per far conoscere alle imprese i loro diritti e i rimedi ai ritardi di pagamento; sottolinea che tali servizi di mediazione risulterebbero particolarmente utili per le PMI, che spesso non dispongono di mezzi finanziari adeguati per affrontare controversie giudiziarie e per questo rinunciano a far valere i propri diritti; invita inoltre gli Stati membri a prendere in debita considerazione la possibilità di fornire finanziamenti pubblici a difensori civici indipendenti incaricati di indagare sulle controversie relative ai ritardi di pagamento o ai mancati pagamenti, assistere le piccole imprese nella risoluzione delle suddette controversie, fornire consulenza sulle modalità di intervento in caso di pagamenti in sospeso e raccomandare soluzioni, in particolare alle PMI; invita gli Stati membri e la Commissione a garantire l'accesso effettivo alla giustizia nelle questioni riguardanti il recupero dei debiti nelle transazioni transfrontaliere;

8. sollecita gli Stati membri a garantire l'applicazione della legislazione nazionale nonché a promuovere e migliorare lo svolgimento di controlli più rigorosi, ad esempio nei confronti delle grandi imprese, come pure il ricorso a sanzioni amministrative che siano effettive, proporzionate e dissuasive, contribuendo così a migliorare il comportamento in materia di pagamenti; ritiene che un intervento diretto da parte delle pubbliche amministrazioni, che sono responsabili dell'applicazione delle sanzioni amministrative, potrebbe aiutare a superare il «fattore paura» e sollevare i creditori dalla responsabilità di agire contro i debitori, in quanto le autorità provvederebbero direttamente a far rispettare la legge e a prendere provvedimenti discrezionali contro le imprese responsabili di cattive pratiche di pagamento; ritiene che il valore delle sanzioni amministrative e il loro carattere cumulativo potrebbero disincentivare i ritardi di pagamento e sottolinea che tale regime dovrebbe essere applicato progressivamente, a seconda del livello di conformità dell'impresa;

9. rileva che, sebbene la direttiva sui ritardi di pagamento sia stata adottata nel febbraio 2011 e nonostante il nuovo meccanismo di tutela degli imprenditori recentemente istituito da alcuni Stati membri, migliaia di PMI e start-up falliscono ogni anno in tutta Europa a causa dei ritardi nel pagamento delle rispettive fatture, anche da parte delle pubbliche amministrazioni nazionali; esorta la Commissione e gli Stati membri a considerare l'introduzione di forme obbligatorie e adeguate di compensazione, tra cui il risarcimento, e altre misure di sostegno, ad esempio fondi di garanzia per le PMI e factoring per le imprese che vantano crediti nei confronti di una pubblica amministrazione, affinché esse non siano costrette a fallire per tale ragione;

10. sottolinea che i debiti tributari, fiscali e previdenziali delle imprese dovrebbero essere portati a compensazione con gli eventuali crediti vantati verso le autorità pubbliche;

11. sollecita gli Stati membri a creare fondi di garanzia per le PMI che garantiscano i debiti bancari delle PMI che vantano crediti verso le autorità pubbliche;

12. prende atto con grande preoccupazione della situazione in alcuni Stati membri, in cui la pubblica amministrazione è in grande ritardo con i pagamenti delle merci e/o dei servizi a essa forniti dalle imprese (in particolare nel settore sanitario, che è uno dei più colpiti), ha incluso clausole di non assegnazione nei contratti di fornitura ed ha impedito (per legge) ai fornitori di far valere i loro diritti in tribunale, riducendo le imprese in questione in una situazione di estrema difficoltà finanziaria se non addirittura in bancarotta; ritiene che gli Stati membri dovrebbero introdurre procedure di rimborso dell'IVA e di recupero crediti più rapide ed efficienti, in particolare per le PMI, al fine di aiutare le imprese che incontrano difficoltà nella gestione finanziaria a causa di ritardi di pagamento da parte della pubblica amministrazione;

Giovedì 17 gennaio 2019

13. rileva che le carte e i codici di pagamento rapido come pure le misure in materia di responsabilità sociale delle imprese, unitamente agli audit interni e a criteri di applicazione interni, possono contribuire a creare una cultura del pagamento responsabile nonché a garantire rapporti equi e la fiducia tra le imprese;

14. ritiene che alcuni aspetti della direttiva, tra cui il concetto di «gravemente iniquo» riferito ai termini di pagamento negli accordi contrattuali e nelle pratiche commerciali e il momento di inizio e di fine dei termini di pagamento previsti dai contratti, dovrebbero essere chiariti per mezzo di orientamenti della Commissione; prende altresì atto della recente giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'interpretazione di alcune nozioni contenute nella direttiva (segnatamente «impresa», «transazione commerciale» e «gravemente iniquo», cause C-256/15 e C-555/14);

15. ritiene importante evitare che il settore pubblico deroghi alle norme sui termini di pagamento previste dalla direttiva; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione, alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia (causa C-555/14), a prendere i necessari provvedimenti per garantire che le pubbliche amministrazioni assicurino la puntualità dei pagamenti nei confronti dei propri fornitori e che, in caso di ritardi nei pagamenti, i creditori ricevano automaticamente il pagamento degli interessi di mora previsti per legge e un risarcimento, senza che sia necessario avviare procedure per i ritardi di pagamento, e invita la Commissione a proporre un calcolo automatico degli interessi;

16. sottolinea che la rapidità di pagamento è estremamente importante per la sopravvivenza e la crescita delle imprese, in particolare le PMI; rileva che la tecnologia finanziaria e le tecnologie digitali stanno rivoluzionando i mezzi di pagamento e la velocità dei pagamenti; si attende pertanto un deciso incremento della fatturazione elettronica e il graduale passaggio dai tipi di pagamento tradizionali a quelli innovativi (ad esempio finanziamento esteso alla filiera, factoring, ecc.) in modo che il creditore possa essere pagato in tempo reale non appena viene emessa la fattura;

17. prende atto con grande interesse delle procedure applicate da alcuni Stati membri in caso di ritardo di pagamento da parte della pubblica amministrazione, in base alle quali l'amministrazione centrale può rivolgere un avvertimento a un ente locale che non abbia pagato i propri fornitori entro i termini previsti e, se il ritardo di pagamento persiste, può pagare direttamente i fornitori per le merci o i servizi forniti sospendendo gli stanziamenti di pagamento a favore del bilancio dell'ente locale inadempiente; rileva che tale sistema, che coniuga il monitoraggio affidabile del comportamento di pagamento degli enti pubblici con un efficace piano di attivazione dei livelli successivi («escalation»), che sarà ampiamente comunicato al momento della sua attivazione, sembra aver prodotto risultati che meritano di essere approfonditi e dovrebbe essere presentato agli Stati membri come esempio di buona prassi;

18. prende atto con preoccupazione delle conclusioni della relazione della Commissione, secondo cui la ragione principale per cui le imprese creditrici non esercitano i diritti loro riconosciuti dalla direttiva sui ritardi di pagamento è il timore di danneggiare buoni rapporti commerciali; ritiene, a tale riguardo, che sia necessario prendere provvedimenti per consentire alle PMI di esercitare più facilmente i diritti conferiti dalla direttiva sui ritardi di pagamento; chiede, in tale contesto, di considerare in modo più approfondito la possibilità, prevista dall'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva sui ritardi di pagamento, che le organizzazioni ufficialmente riconosciute per la rappresentanza delle imprese agiscano dinanzi alle autorità giurisdizionali degli Stati membri qualora le clausole contrattuali o le prassi siano gravemente inique;

19. plaude alle iniziative settoriali attuate in alcuni Stati membri, in virtù delle quali le società partecipanti si sono impegnate a garantire che i loro fornitori di piccole dimensioni siano pagati più rapidamente per i prodotti o i servizi forniti, specificando i passi concreti che intendono compiere a tal fine; osserva che l'encomio pubblico di chi adempie ai propri obblighi («name and fame») potrebbe produrre i risultati attesi attraverso l'autoregolamentazione a livello settoriale e fornire un sostegno sostanziale alle PMI;

20. sottolinea l'importanza degli appalti pubblici quale strumento per migliorare il funzionamento del mercato unico; chiede che sia presa in considerazione la possibilità di rafforzare le sinergie tra la direttiva sui ritardi di pagamento e le norme in materia di appalti pubblici, in particolare la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di prendere provvedimenti per consentire l'esclusione dei contraenti inadempienti dagli appalti futuri se i loro subappaltatori non vengono pagati puntualmente dal contraente principale conformemente agli obblighi che gli incombono (direttiva sugli appalti pubblici⁽¹⁾), di applicare in modo più ampio l'articolo 71, paragrafo 3, della direttiva sugli appalti pubblici, che consente il pagamento diretto al subappaltatore a talune condizioni, e di rendere il comportamento di pagamento verso i subappaltatori uno dei criteri per la valutazione della capacità finanziaria dei potenziali contraenti nel quadro degli appalti pubblici; invita gli Stati membri a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione nei confronti di contraenti e subappaltatori come pure dei pagamenti effettuati dal contraente nei confronti dei suoi subappaltatori o fornitori;

⁽¹⁾ Articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

Giovedì 17 gennaio 2019

Conclusioni e raccomandazioni

21. esorta gli Stati membri ad assumere piena responsabilità per quanto concerne l'esercizio dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione e a migliorare la legislazione nazionale assicurando la piena e corretta attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento, tra l'altro eliminando qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare nazionale o pratica contrattuale utilizzata dal settore pubblico che sia in conflitto con gli obiettivi della direttiva, ad esempio divieti di esecuzione o assegnazione per i crediti del settore pubblico; ribadisce inoltre che la Commissione dovrebbe adoperarsi al massimo per cercare di garantire la piena e adeguata attuazione degli obblighi esistenti;
22. invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere «un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi» ⁽¹⁾ adottando le misure più adeguate, tra cui l'elaborazione di orientamenti in materia di migliori prassi e, ove necessario e opportuno, iniziative legislative, tenendo conto delle summenzionate proposte, con l'obiettivo di creare un contesto imprenditoriale affidabile per le imprese e una cultura dei pagamenti puntuale;
23. esorta gli Stati membri a rendere più efficienti le procedure di pagamento e sottolinea in particolare che le procedure di verifica per il controllo delle fatture o della conformità delle merci e dei servizi con le disposizioni contrattuali non dovrebbero essere utilizzate per estendere artificialmente i periodi di pagamento oltre i limiti previsti dalla direttiva;
24. ricorda agli Stati membri e alla Commissione che il pagamento rapido costituisce un requisito generale per l'instaurazione di un ambiente imprenditoriale vitale e che, pertanto, dovrebbe essere integrato in tutte le iniziative politiche e legislative riguardanti le imprese (ad esempio responsabilità sociale delle imprese, start-up e rapporti tra piattaforme e imprese);
25. invita gli Stati membri e la Commissione a utilizzare pubblicazioni specialistiche, campagne promozionali o qualsiasi altro strumento per incrementare tra le imprese la consapevolezza dei rimedi ai ritardi di pagamento;
26. invita la Commissione ad agevolare e promuovere l'accesso a linee di finanziamento adeguate per gli imprenditori europei;

o

o o

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

⁽¹⁾ Considerando 12 della direttiva 2011/7/UE.